



## *Ordine degli Avvocati di Chieti*

**Deliberazione n. 5665 del 28/04/2020**

**IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CHIETI**, riunitosi in seduta straordinaria ed urgente, mediante videoconferenza, su piattaforma Teams che è strumento idoneo per la partecipazione essendo certa l'identità dei partecipanti, attraverso la visibilità reciproca dei Consiglieri, ed in particolare del Consigliere Segretario che predisporrà verbale scritto e risultando altresì garantita la sicurezza della comunicazione in quanto ciascun Consigliere è collegato attraverso strumenti informatici già utilizzati per la professione e pertanto rispondenti ai requisiti di legge per assicurare la sicurezza dei dati trasmessi sui canali video, nelle persone dei Signori:

Avv. Goffredo Tatozzi	Presidente
Avv. Amalia Schiazza	Consigliere Segretario
Avv. Antonello Remigio	Consigliere Tesoriere
Avv. Diego Bracciale	Consigliere
Avv. Augusto Di Boscio	Consigliere
Avv. Gianluigi Di Tizio	Consigliere
Avv. Angela Davide	Consigliere
Avv. Matilde Giammarco	Consigliere
Avv. Gabriella Luccitti	Consigliere
Avv. Fabio V. Palermo	Consigliere

assente giustificata il Consigliere Avv. Cecilia Crocetta

### **O.D.G.**

- 1) Determinazioni in merito al provvedimento del Presidente del Tribunale di Chieti del 27 aprile 2020;
- 2) Varie ed eventuali.

Dopo ampia discussione ed all'unanimità,

### **VISTE**

le istruzioni preliminari alla ripresa della attività giudiziaria disposte dal Presidente del Tribunale in data 27 aprile 2020 ed inviate a mezzo pec in data odierna al Consiglio dell'Ordine,

### **CONSIDERATO**

che la ripresa delle attività giudiziarie, nel periodo successivo all'11 maggio 2020, è stata oggetto di una lunga e complessa interlocuzione che ha portato all'elaborazione di protocolli condivisi a livello distrettuale nei settori civili, lavoro e previdenza, esecuzione e procedure concorsuali che saranno a breve divulgati,

### **PRESO ATTO**

che, nel settore penale, in relazione al quale non sono stati approvati specifici protocolli distrettuali, è stata espressamente esclusa la trattazione *in praesentia* di qualsiasi procedimento,

### **RITENUTO**

che la trattazione in video conferenza determina la smaterializzazione del processo, con conseguente lesione delle garanzie costituzionali per il difensore e per i propri assistiti, siano essi imputati, persone offese o danneggiate dal reato, poiché vengono sovvertiti i principi basilari e fondativi del processo penale, quali quelli della oralità e della immediatezza, che presuppongono la ineliminabile fisicità della sua celebrazione, inderogabile anche in presenza di condizioni di pericolo per la salute pubblica peraltro in via di progressiva attenuazione, sì da consentire la adozione di misure di graduale ripristino delle attività produttive e sociali, rispetto alle quali questa drastica e devastante previsione normativa si pone oltretutto in condizione di inspiegabile ed ingiustificabile controtendenza,

### **CONSIDERATO ALTRESI'**

che nella fase di grave emergenza sanitaria in cui tutti gli operatori del diritto sono chiamati comunque a non abdicare, ciascuno per il ruolo svolto, all'amministrazione della giustizia e alla tutela dei diritti, appare indispensabile concordare quali tipologie di giudizi e/o fasi di essi possono essere trattati con modalità telematica cd. da remoto e quali, invece, attraverso la necessaria partecipazione fisica nelle aule di giustizia, al fine di evitare la compressione delle garanzie difensive pur nel rispetto di tutte le prescrizioni di distanziamento e di sicurezza idonee a tutelare la salute,

### **RILEVATO**

che le attuali modalità di celebrazione della udienza da remoto, con l'obbligo della presenza dell'assistito (o addirittura di più assistiti) dalla stessa postazione dei difensori (che "*attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore*") evidenziano la assoluta impossibilità di rispettare i minimi presidi di sicurezza posti dalla normativa in materia di distanziamento, con grave rischio per la salute degli Avvocati, che dovrebbero di fatto imporre ai propri assistiti di non partecipare alla udienza, per evitare

qualsiasi pericolo,

#### **TENUTE IN DEBITA CONSIDERAZIONE**

anche le osservazioni rese dal Garante della Privacy sulla celebrazione del processo penale in video conferenza,

#### **RILEVATO**

altresì, che il Governo ha fatto proprio un Ordine del Giorno della maggioranza e della opposizione che impegna il Governo ad adottare “nel primo provvedimento utile” delle modifiche limitative del processo da remoto, con la esclusione delle udienze di discussione e di tutte quelle istruttorie, sì da ridimensionare in modo significativo l’impatto devastante della riforma sui richiamati principi fondativi del processo penale

#### **CONSIDERATO**

che la struttura del Palazzo di Giustizia di Chieti ha una conformazione tale da consentire la celebrazione di udienze con la partecipazione fisica dei soli soggetti interessati e attraverso un accesso razionale e limitato, previa identificazione da parte della guardia giurata già presente all’ingresso, da ritenersi praticabile mediante la calendarizzazione *ad horas* di un ridotto numero di procedimenti spalmati su 5 giorni e da trattarsi nell’Aula Matteotti, con il rispetto di ordinarie regole di cautela di distanziamento, misura di prevenzione concretamente realizzabile negli ampi spazi interni del Tribunale, anche in considerazione del fatto che non è previsto l’accesso libero nelle cancellerie,

#### **IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI**

pur comprendendo che le decisioni assunte nell’adozione delle misure organizzative per la ripresa delle attività giudiziarie sono dettate dalle preoccupazioni per l'emergenza epidemiologica, comuni del resto a tutti gli operatori del diritto e agli avvocati che, più di altri utenti del Palazzo di Giustizia, sono normalmente costretti ad attese nei corridoi ed in prossimità delle aule di udienza,

#### **RITIENE**

di non poter concordare sulla scelta di precludere in modo assoluto la possibilità di svolgere attività giudiziarie *in praesentia*, anche in parte residuale e limitatamente alle sole udienze che oggettivamente non possono essere svolte in modalità cd. “da remoto”, e quindi di non condividere in particolare le “Ulteriori istruzioni preliminari per la ripresa dell’attività giudiziaria” disposte dal Presidente del Tribunale di Chieti in data 27 aprile 2020,

#### **RIBADISCE**

in ogni caso, che la modalità di celebrazione di tutte le udienze da remoto deve considerarsi ipotesi del tutto eccezionale limitata nel tempo, e che tale modalità non può considerarsi come regola unica nel periodo 11 maggio 2020 - 30 giugno 2020,



## INVITA

il Presidente del Tribunale a tenere in considerazione le osservazioni che precedono e a rivalutare, alla luce delle stesse, le istruzioni già impartite ai Magistrati Togati ed Onorari del Tribunale di Chieti.

## INVITA ALTRESI'

il Presidente del Tribunale ad adottare le misure più idonee, anche attraverso l'implementazione degli strumenti telematici e l'utilizzo della pec anche per la richiesta e la consegna di copie degli atti, tese a consentire un ordinato e razionale accesso degli avvocati al presidio e agli Uffici dell'U.N.E.P., prevedendo altresì il ripristino degli orari di apertura onde evitare assembramenti di professionisti e file poco decorose, queste sì pericolose per la salute dei medesimi.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente delibera al Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica, al Consiglio Nazionale Forense, a tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati d'Italia.

Chieti, 28 aprile 2020

Il Consigliere Segretario

F.to Avv. Amalia Schiazza



Il Presidente

F.to Avv. Goffredo Tatozzi